



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO  
LEGA NAZIONALE DILETTANTI

## DELEGAZIONE PROVINCIALE BAT

Via Margherita di Borgogna, 71 - 76125 TRANI  
TEL. 0883/481381 - FAX 0883/481381 - SERVIZIO PRONTO A.I.A. 327/0148601  
SITO INTERNET : [www.lnd.it](http://www.lnd.it) - [www.lndpuglia.it](http://www.lndpuglia.it) - MAIL: [del.trani@lnd.it](mailto:del.trani@lnd.it)  
PEC: [delegazionebat.puglia@pec.it](mailto:delegazionebat.puglia@pec.it)

### Stagione Sportiva 2021/2022

## Comunicato Ufficiale N° 54 del 17 Marzo 2022

#### NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, nuovamente aperti al pubblico, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

**CENTRALINO ☎ 080.5699011 ✉ [crLnd.puglia01@figc.it](mailto:crLnd.puglia01@figc.it)**

☎ <b>Diletta Mancini</b> (Segretario, Registro Coni)	☎ 080.5699007 ✉ <a href="mailto:d.mancini@figc.it">d.mancini@figc.it</a> ;
☎ <b>Alessandro Schirone</b> (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	☎ 080.5699002 ✉ <a href="mailto:a.schirone@figc.it">a.schirone@figc.it</a>
☎ <b>Stella Lo Giacco</b> (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ <a href="mailto:s.logiacco@figc.it">s.logiacco@figc.it</a>
☎ <b>Antonella Tondo</b> (Attività Agonistica LND)	☎ 080.5699008 ✉ <a href="mailto:a.tondo@figc.it">a.tondo@figc.it</a>
☎ <b>Giuseppe Sforza</b> (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ <a href="mailto:g.sforza@figc.it">g.sforza@figc.it</a>
☎ <b>Giuseppe Gialluisi</b> (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ <a href="mailto:g.gialluisi@figc.it">g.gialluisi@figc.it</a>
☎ <b>Sergio Lucidi</b> (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ <a href="mailto:s.lucidi@figc.it">s.lucidi@figc.it</a>
☎ <b>Chiara Laterza</b> (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699001 ✉ <a href="mailto:c.laterza@figc.it">c.laterza@figc.it</a>
☎ <b>Antonio Rossiello</b> (Affiliazioni, Fusioni, Cambi denominaz.)	☎ 080.5699013 ✉ <a href="mailto:a.rossiello@figc.it">a.rossiello@figc.it</a>
☎ <b>Rosangela Zingarelli</b> (Amministrazione)	☎ 080.5699004 ✉ <a href="mailto:r.zingarelli@figc.it">r.zingarelli@figc.it</a>

**DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ**

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia, nuovamente aperte al pubblico, sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

<b>DELEGAZIONE</b>	<b>ORARI SETTIMANALI</b>	<b>TELEFONO UFFICIO</b>	<b>E-MAIL UFFICIO</b>
<b>BRINDISI</b>	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	cplnd.brindisi@figc.it m.damuri@figc.it
<b>FOGGIA</b>	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	cplnd.foggia@figc.it g.bozza@figc.it
<b>LECCE</b>	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.396007	cplnd.lecce@figc.it a.gianfreda@figc.it
<b>MAGLIE</b>	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	cplnd.maglie@figc.it g.marra@figc.it
<b>TARANTO</b>	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	cplnd.taranto@figc.it g.damicis@figc.it
<b>BARI</b>	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	cplnd.bari@figc.it
<b>BAT</b>	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00	0883.481381	del.trani@lnd.it

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

**DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA**

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

<b>DELEGAZIONE</b>	<b>PEC</b>
<b>BRINDISI</b>	delegazionebrindisi.pugliaLnd@pec.it
<b>FOGGIA</b>	delegazionefoggia.pugliaLnd@pec.it
<b>LECCE</b>	delegazionelecce.pugliaLnd@pec.it
<b>MAGLIE</b>	delegazionemaglie.pugliaLnd@pec.it
<b>TARANTO</b>	delegazionetaranto.pugliaLnd@pec.it
<b>BARI</b>	delegazionebari.pugliaLnd@pec.it
<b>BAT</b>	delegazionebat.pugliaLnd@pec.it

# COMUNICAZIONI

## 1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

### 1.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 186/A DEL 10 MARZO 2022)

Il Presidente Federale

- il tesseramento dei minori provenienti dalla Ucraina; ravvisato opportuno agevolare
- tenuto conto anche delle disposizioni in tal senso emanate dalla FIFA;
- visto l'art. 24, comma 3 dello Statuto Federale

delibera

di consentire il tesseramento, con validità fino al termine della corrente stagione sportiva, in ambito dilettantistico e di Settore Giovanile e Scolastico, dei minori provenienti dalla Ucraina a causa della guerra e ivi residenti, previo accertamento della identità dei medesimi mediante le modalità prescritte dalla normativa statale.

Restano salve le disposizioni in materia di tutela sanitaria. Il predetto tesseramento non farà maturare alcuna indennità o alcun premio previsto dalla normativa federale e FIFA. Il tesseramento del minore avverrà a titolo gratuito.

Il presente provvedimento sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

## 1.2. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 187/A DEL 10 MARZO 2022)

Il Presidente Federale

- viste le Società risultanti dagli elenchi Allegato 1 e Allegato 2 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- ritenuto di dover avviare il procedimento preordinato all'eventuale adozione del provvedimento di decadenza dalla affiliazione a carico delle Società risultanti dagli elenchi allegati, così come previsto dall'art. 16, comma 2, N.O.I.F., dandone comunicazione ai sodalizi interessati;
- considerato che, atteso l'elevato numero di soggetti, potenziali destinatari del provvedimento finale, si rende necessario procedere in tal senso con Comunicato Ufficiale;  
rende noto l'avvio del procedimento preordinato all'eventuale adozione del provvedimento di decadenza dalla affiliazione per inattività a carico delle Società risultanti dagli elenchi allegati, concedendo alle parti interessate il termine di trenta giorni, decorrenti dalla data della pubblicazione del presente avviso, per l'eventuale esercizio delle facoltà partecipative e, in particolare, per la presentazione di memorie e/o documenti.

### SOCIETA' DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

#### C.R. PUGLIA

946126 POL.D. BAGNOLO  
934543 A.S.D. CITTA DI RACALE  
938362 A.S.D. CONVERSANO  
950388 F.C.D. DINAMO SAN NICANDRO  
936071 FOGGIA CALCIO S.R.L.  
936649 A.S.D. FOOTBALL CLUB MANFREDONIA  
941650 A.S.D. FUTSAL ALBERTO  
940763 A.S.D. FUTSAL ALTAMURA  
950007 A.S.D. FUTSAL CASTELLANA GROTTA  
945365 A.S.D. FUTSAL NOCI  
921076 A.S.D. FUTSAL RUVO  
941118 A.C.D. HYDRUNTUM 2014  
942047 G.S.D. ISCHITELLA  
915888 A.S.D. LUDO  
947971 A.S.D. MANFREDONIA 2000  
75209 A.S.D. MELISSANO  
935053 A.S.D. MESAGNE CALCIO 2011  
949706 A.P.D. NEROVERDE BITONTO  
914674 A.S.D. NOCI CALCIO A CINQUE  
950008 A.S.D. PINK FUTSAL CANOSA  
938460 A.S.D. REAL CASTELLANETA  
949919 A.S.D. REAL NEAPOLIS  
947883 F.C.D. SALENTO CALCIO  
916219 A.S.D. SALINIS  
931462 POL.D. SAN MARZANO  
951691 SOCCER FOGGIA S.S.D.AR.L.  
941126 A.S.D. SOCCER SAVA  
938578 A.S.D. STONE FIVE FASANO  
938925 A.S.D. TERLIZZI CALCIO  
921337 A.S.D. UGGIANO CALCIO  
913331 F.C.D. VIRTUS BITRITTO  
933418 A.S.D. VIRTUS MARUGGIO  
950120 A.S.D. VIRTUS PRESICCE ACQUARICA

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Puglia, se non diversamente segnalato, di seguito elencati. C.U. n. 3 del 3.7.2019 C.U. n. 5 del 18.7.2019 C.U. n. 8 del 25.7.2019 C.U. n. 9 del 5.8.2019(Div.Naz.C5) C.U. n.12 del 8.8.2019 C.U. n.14/A del 12.7.2019(FIGC) C.U. n.15 del 5.9.2019 C.U. n.16 del 6.9.2019 C.U. n.19 del 13.9.2019 C.U. n.23 del 19.9.2019 C.U. n.24 del 20.9.2019 C.U. n.30 del 30.9.2019 C.U. n.32 del 3.10.2019 C.U. n.36 del 10.10.2019 C.U. n.37 del 17.10.2019 C.U. n.42 del 7.11.2019 C.U. n.44 del 14.11.2019 C.U. n.46 del 21.11.2019 C.U. n.60 del 9.1.2020 C.U. n.66 del 23.1.2020 C.U. n.74 del 13.2.2020

**SOCIETA' DI PURO SETTORE GIOVANILE**

**C.R. PUGLIA**

945422 U.S.D. ACADEMY SANNICANDRO  
931770 C.S.D. FOOTBALL SAN NICANDRO  
912407 POL. GAETANO SALVEMINI  
950168 A.S.D. HUNTERS  
949675 A.S.D. NEW SPORTING FRANCAVILLA  
950122 A.S.D. REAL SANT ANGELO

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati del Comitato Regionale Puglia, se non diversamente segnalato, di seguito elencati. C.U. n. 3 del 3.7.2019 C.U. n. 8 del 25.7.2019 C.U. n. 15 del 5.9.2019 C. U. n. 42 del 7.11.2019 C.U. n. 46 del 21.11.2019

**1.3. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 198/A DEL 16 MARZO 2022)**

Il Consiglio Federale

- ritenuto di procedere all'elezione di un Vice Presidente della FIGC;
- preso atto della candidatura presentata;
- visti gli artt. 24 dello Statuto Federale e 3, commi 6 e 7, delle NOIF

dichiara

eletto quale Vice Presidente della FIGC Francesco GHIRELLI. Il Vice Presidente Umberto CALCAGNO assume la carica di Vice Presidente vicario.

**1.4. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 201/A DEL 16 MARZO 2022)**

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare l'art. 40, comma 1 bis, delle N.O.I.F.;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

delibera

di approvare la modifica all'art. 40, comma 1 bis, delle N.O.I.F., secondo il testo allegato sub A).

## **1.5. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 343 DEL SETTORE TECNICO)**

**Oggetto: Bando di ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore Dilettante Regionale -Licenza D (d'ora innanzi solo Corso) che avrà luogo a Carovigno Br dal 02/05/2022 al 25/06/2022.**

In allegato al presente si pubblica il Comunicato Ufficiale n. 343 dell'8 marzo 2022 del Settore Tecnico della F.I.G.C. inerente all'oggetto.

## **2. COMUNICAZIONI L.N.D.**

### **2.1. (STRALCIO CIRCOLARE N. 53 DELL'11 MARZO 2022)**

**Oggetto: Associazioni Sportive Dilettantistiche – Iscrizione al 5 per mille.**

In allegato al presente Comunicato Ufficiale, si pubblica la Circolare n. 53 dell'11 Marzo 2022 della Lega Nazionale Dilettanti inerente all'oggetto.

### **2.2. (STRALCIO CIRCOLARE N. 57 DEL 17 MARZO 2022)**

**Oggetto: DL sostegni Ter – Bonus Sponsorizzazioni 2022.**

In allegato al presente Comunicato Ufficiale, si pubblica la Circolare n. 57 del 17 Marzo 2022 della Lega Nazionale Dilettanti inerente all'oggetto.

## ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

### SCUOLE DI CALCIO

#### STRALCIO C.U. FIGC-SGS N. 9 DEL 29/07/2021

Le società affiliate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio possono attivare una Scuola di Calcio ufficiale della Federazione Italiana Giuoco Calcio, nel rispetto dei criteri e dei requisiti stabiliti ed elencati nei successivi paragrafi, tenendo conto delle modalità di costituzione di seguito indicate.

##### **[..] b) Requisiti Scuole di Calcio**

Per ottenere il riconoscimento di Scuola di Calcio, oltre ai requisiti previsti al precedente punto a), è indispensabile possedere i requisiti e rispettare gli adempimenti appresso indicati:

**[..]Organizzazione di un “Programma di Informazione” realizzato attraverso un numero minimo di 4 incontri formativo-informativi (di cui almeno 2 entro il 15 gennaio 2022 e 2 entro il 30 Aprile 2022) condotte da Psicologo, Medico e/o il Tecnico rivolte a Dirigenti, Tecnici, Genitori e Giovani Calciatori/Calciatrici, su temi validati dal Coordinatore Federale Regionale SGS.**

**Tali incontri dovranno essere pubblicati sul Comunicati Ufficiali dei Comitati Regionali territorialmente competenti almeno una settimana prima del loro svolgimento, a seguito della validazione dei Coordinatori Federali Regionali SGS per il tramite del Delegato Regionale Attività di Base.**

### PROGRAMMA DI INFORMAZIONE

Si ricorda che:

- Le date degli incontri dovranno essere comunicate tramite **e-mail (base.pugliasgs@figc.it)** al Coordinatore Federale Regionale SGS e al Comitato Regionale L.N.D. di appartenenza almeno 10 giorni prima della data di effettuazione, indicando anche luogo ed ora di inizio, per la necessaria pubblicazione sul Comunicato Ufficiale;
- Uno dei quattro incontri programmati deve riguardare la trattazione di aspetti regolamentari del giuoco del calcio, ovviamente dedicando l'appuntamento ai giovani calciatori, ai tecnici e dirigenti/arbitro, e, possibilmente, ai genitori.

## CALENDARIO INCONTRI INFORMATIVI

Le sottoelencate società hanno presentato, per la corrente stagione sportiva, un elenco relativo alle attività di informazione ed aggiornamento rivolto a Dirigenti, Tecnici, genitori e calciatori, su temi regolamentari, educativi psicopedagogici, tecnici e medici. Si riporta, di seguito, il calendario degli incontri che si sono svolti o che si svolgeranno a breve:

### DELEGAZIONE DI BAT

Società: ASD SOCCER TRANI  
 Luogo: Capirro Sport Village (TRANI (BAT))  
 Data: 23/03/2022 (ore 18:00)  
 Incontro: 3^ riunione  
 Tema: "Lo sport come strumento educativo: aspetti emozionali, psicologici e motivazionali"  
 Relatore: Dott.ssa Eleonora RUSSO (Psicologa)

Società: ASD APULIA TRANI  
 Luogo: Videoconferenza  
 Data: 13/04/2022 (ore 18:30)  
 Incontro: 3^ riunione  
 Tema: "Ostacoli e strategie"  
 Relatore: Dott.ssa Alessandra TRANCHINO (Psicologa)

## CAMPIONATI PROVINCIALI ALLIEVI U17 E GIOVANISSIMI U 15 – FASE 2

## MODIFICA AL PROGRAMMA DELLE GARE DI SABATO 19 MARZO 2022

### CAMPIONATO ALLIEVI "UNDER 17" – FASE 2

#### GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
20/03/2022	1 R	AUDACE TRINITAPOLI	ATHENA CALCIO BARLETTA	19/03/2022	09:30	15:30	

## MODIFICA AL PROGRAMMA DELLE GARE DI DOMENICA 20 MARZO 2022

### CAMPIONATO GIOVANISSIMI “UNDER 15” – FASE 2

#### GIRONE D

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
21/03/2022	1 R	FOOTBALL ACADEMY ANDRIA sq.B	LIBERTY CANOSA	20/03/2022	16:30	15:00	

## MODIFICA AL PROGRAMMA DELLE GARE DI LUNEDÌ 21 MARZO 2022

### CAMPIONATO GIOVANISSIMI “UNDER 15” – FASE 2

#### GIRONE C

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
20/03/2022	1 R	ETRA BARLETTA 2008	MEDAGLIE D ORO	21/03/2022	08:30	15:30	

## MODIFICA AL PROGRAMMA DELLE GARE DI MARTEDÌ 22 MARZO 2022

### CAMPIONATO GIOVANISSIMI “UNDER 15” – FASE 2

#### GIRONE C

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
20/03/2022	1 R	OLIMPIADIBISCEGLIE sq.B	FIDELIS ANDRIA 2018 S.R.L	22/03/2022	10:00	15:00	

# PROGRAMMA GARE

## CAMPIONATO ALLIEVI "UNDER 17" – FASE 2

### GIRONE A - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
BORGOVILLA CALCIO SPORT	AUDACE TRINITAPOLI	R	26/03/2022 17:00	CAMPO COM."MANZI-CHIAPULIN"	BARLETTA
SOCCER TRANI	SPIRITO SANTO BARLETTA	R	26/03/2022 15:30	"CAPIRRO SPORT VILLAGE"	TRANI
GOLDEN BOYS MARGHERITA	PROGETTO UOMO CANOSA	R	27/03/2022 10:30	CAMPO PRIV. "C.S. PONTE LAMA"	TRANI
Riposa:	ATHENA CALCIO BARLETTA				

### GIRONE A - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
ATHENA CALCIO BARLETTA	BORGOVILLA CALCIO SPORT	R	31/03/2022 17:45	CAMPO COM."MANZI-CHIAPULIN"	BARLETTA
AUDACE TRINITAPOLI	SOCCER TRANI	R	31/03/2022 15:30	<b>CAMPO DA DESTINARSI</b>	
SPIRITO SANTO BARLETTA	GOLDEN BOYS MARGHERITA	R	01/04/2022 16:45	CAMPO COM."MANZI-CHIAPULIN"	BARLETTA
Riposa:	PROGETTO UOMO CANOSA				

### GIRONE B - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
DON UVA CALCIO 1971	FOOTBALL ACADEMY ANDRIA	R	26/03/2022 15:30	CAMPO PRIV. "DON PASQUALE UVA"	BISCEGLIE
POL. TRANI 2006	REAL BISCEGLIE	R	27/03/2022 10:00	CAMPO PRIV. "MONSIGNOR ADDAZI"	TRANI
UNIONE CALCIO BISCEGLIE	DI DOMENICO FOOTBALL	R	28/03/2022 16:30	CAMPO COMUNALE "F. DI LIDDO"	BISCEGLIE

### GIRONE C - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
DON BOSCO ANDRIA A.S.D.	SPORT SPINAZZOLA	R	27/03/2022 11:00	CAMPO COM. S.ANGELO DEI RICCHI	ANDRIA
CANOSA	VICTOR ANDRIA	R	28/03/2022 15:00	CAMPO COMUNALE "S. SABINO"	CANOSA DI PUGLIA
ETRA BARLETTA 2008	LIBERTY CANOSA	R	28/03/2022 17:00	CAMPO COM."MANZI-CHIAPULIN"	BARLETTA

## CAMPIONATO GIOVANISSIMI "UNDER 15" – FASE 2

### GIRONE A - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
ETRA BARLETTA 2008 sq.B	BORGOVILLA CALCIO SPORT	R	26/03/2022 15:00	CAMPO COM."MANZI-CHIAPULIN"	BARLETTA
FOOTBALL ACADEMY ANDRIA	SPORTING CLUB	R	27/03/2022 09:00	CAMPO COM. S.ANGELO DEI RICCHI	ANDRIA
AUDACE TRINITAPOLI	SPIRITO SANTO BARLETTA	R	28/03/2022 15:30	<b>CAMPO DA DESTINARSI</b>	

### GIRONE B - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
DI DOMENICO FOOTBALL	OLIMPIADIBISCEGLIE	R	26/03/2022 15:00	CAMPO COMUNALE "F.COPPI"	RUVO DI PUGLIA
BISCEGLIE S.R.L.	SOCCER TRANI sq.B	R	28/03/2022 15:00	CAMPO PRIV. "C.S. PONTE LAMA"	TRANI
REAL BISCEGLIE	DON UVA CALCIO 1971	R	28/03/2022 15:00	CAMPO COMUNALE "F. DI LIDDO"	BISCEGLIE

### GIRONE C - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
MEDAGLIE D ORO	VIRTUS ANDRIA	R	26/03/2022 18:45	CAMPO COM."MANZI-CHIAPULIN"	BARLETTA
SLY TRANI	OLIMPIADIBISCEGLIE sq.B	R	26/03/2022 15:30	CAMPO PRIV. "C.S. PONTE LAMA"	TRANI
FIDELIS ANDRIA 2018 S.R.L	ETRA BARLETTA 2008	R	28/03/2022 15:00	CAMPO COM. S.ANGELO DEI RICCHI	ANDRIA

### GIRONE D - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
LIBERTY CANOSA	DON BOSCO ANDRIA A.S.D.	R	26/03/2022 17:00	CAMPO COMUNALE "S. SABINO"	CANOSA DI PUGLIA
VICTOR ANDRIA	FOOTBALL ACADEMY ANDRIA sq.B	R	26/03/2022 15:00	CAMPO COM. S.ANGELO DEI RICCHI	ANDRIA
MINERVA	CANOSA	R	27/03/2022 10:00	CAMPO COMUNALE	MINERVINO MURGE

# RISULTATI

## CAMPIONATO ALLIEVI “UNDER 17” – FASE 2

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 13/03/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE C - 4 Giornata – A			
SPORT SPINAZZOLA	- LIBERTY CANOSA	2 - 3	

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 10/03/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 5 Giornata – A			
REAL BISCEGLIE sq.B	- UNIONE CALCIO BISCEGLIE	1 - 3	

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 12 - 15/03/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 7 Giornata – A			
GOLDEN BOYS MARGHERITA	- SOCCER TRANI	4 - 2	
(1) PROGETTO UOMO CANOSA	- BORGOVILLA CALCIO SPORT	2 - 2	
SPIRITO SANTO BARLETTA	- ATHENA CALCIO BARLETTA	2 - 3	

## CAMPIONATO GIOVANISSIMI “UNDER 15” – FASE 2

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 14/03/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - A			
SPORTING CLUB	- AUDACE TRINITAPOLI	2 - 6	

## GARE NON TERMINATE NORMALMENTE

## CAMPIONATO ALLIEVI “UNDER 17” – FASE 2

### GARE DEL 05/03/2022

GIRONE A - 6 Giornata – A			
ATHENA CALCIO BARLETTA	- PROGETTO UOMO CANOSA	-	K

#### LEGENDA TIPI DI TERMINAZIONE INCONTRO

##### CODICE DESCRIZIONE

- A NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO
- B SOSPESA PRIMO TEMPO
- D ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI
- F NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE
- G RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE
- H RIPETIZIONE GARA PER DELIBERA ORGANI DISCIPLINARI
- I SOSPESA SECONDO TEMPO
- K RECUPERO PROGRAMMATO
- M NON DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' DI CAMPO
- N GARA REGOLARE
- R RAPPORTO NON PERVENUTO
- U SOSPESA PER INFORTUNIO D.G.

# CLASSIFICHE

## CAMPIONATO ALLIEVI "UNDER 17" – FASE 2

### GIRONE A

Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 A.S.D.SPIRITO SANTO BARLETTA	10	6	3	1	2	16	9	7	0
2 A.S.D.SOCCER TRANI	10	6	3	1	2	12	10	2	0
3 A.S.D.ATHENA CALCIO BARLETTA	10	5	3	1	1	13	13	0	0
4 A.S.D.GOLDEN BOYS MARGHERITA	9	6	3	0	3	18	15	3	0
5 A.S.D.AUDACE TRINITAPOLI	7	6	2	1	3	10	12	2-	0
6 A.S.D.PROGETTO UOMO CANOSA	5	5	1	2	2	9	12	3-	0
7 A.S.D.BORGOVILLA CALCIO SPORT	5	6	1	2	3	9	16	7-	0

GIOR. DATA      SQUADRA OSPITANTE      SQUADRA OSPITE      COD.MOTIV.  
06/A 25/03/22 ATHENA CALCIO BARLETTA      PROGETTO UOMO CANOSA      K

### GIRONE B

Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 A.S.D.DON UVA CALCIO 1971	12	5	4	0	0	14	4	10	0
2 A.D. POL. TRANI 2006	7	5	2	1	1	12	6	6	0
3 A.S.D.DI DOMENICO FOOTBALL	7	5	2	1	1	10	7	3	0
4 A.S.D.FOOTBALL ACADEMY ANDRIA	3	5	1	0	3	6	14	8-	0
5 A.S.D.UNIONE CALCIO BISCEGLIE	1-	5	0	0	4	4	15	11-	1
6 A.S.D. *REAL BISCEGLIE	0	5	0	0	0	0	0	0	0

\* = FUORI CLASSIFICA

### GIRONE C

Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 A.S.D.LIBERTY CANOSA	12	5	4	0	0	21	3	18	0
2 A.S.D.VICTOR ANDRIA	9	5	3	0	1	16	7	9	0
3 A.S.D.SPORT SPINAZZOLA	6	5	2	0	2	13	5	8	0
4 P.G.S.DON BOSCO ANDRIA A.S.D.	3	5	1	0	3	8	15	7-	0
5 A.S.D.CANOSA	0	5	0	0	4	2	30	28-	0
6 ACSD *ETRA BARLETTA 2008	0	5	0	0	0	0	0	0	0

\* = FUORI CLASSIFICA

## CAMPIONATO GIOVANISSIMI “UNDER 15” – FASE 2

### GIRONE A

Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 A.S.D.FOOTBALL ACADEMY ANDRIA	12	5	4	0	0	18	4	14	0
2 A.S.D.SPIRITO SANTO BARLETTA	7	5	2	1	1	12	5	7	0
3 A.S.D.BORGOVILLA CALCIO SPORT	7	5	2	1	1	5	5	0	0
4 A.S.D.AUDACE TRINITAPOLI	3	5	1	0	3	9	10	1-	0
5 A.S.D.SPORTING CLUB	0	5	0	0	4	5	25	20-	0
6 ACSD *ETRA BARLETTA 2008 sq.B	0	5	0	0	0	0	0	0	0

\* = FUORI CLASSIFICA

### GIRONE B

Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 A.S.D.REAL BISCEGLIE	12	5	4	0	0	15	6	9	0
2 A.S.D.OLIMPIADIBISCEGLIE	7	5	2	1	1	10	7	3	0
3 A.S.D.DON UVA CALCIO 1971	7	5	2	1	1	10	8	2	0
4 A.S.D.DI DOMENICO FOOTBALL	3	5	1	0	3	6	13	7-	0
5 A.S. BISCEGLIE S.R.L.	0	5	0	0	4	2	9	7-	0
6 A.S.D.*SOCCER TRANI	0	5	0	0	0	0	0	0	0

\* = FUORI CLASSIFICA

### GIRONE C

Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 ACSD ETRA BARLETTA 2008	9	5	3	0	0	11	1	10	0
2 A.P.D.MEDAGLIE D ORO	3	5	1	0	2	4	7	3-	0
3 POL.D.VIRTUS ANDRIA	3	5	1	0	2	2	5	3-	0
4 F.C.D.SLY TRANI	3	5	1	0	2	5	9	4-	0
5 A.S.D. *OLIMPIADIBISCEGLIE sq.B	0	5	0	0	0	0	0	0	0
6 *FIDELIS ANDRIA 2018 S.R.L	0	5	0	0	0	0	0	0	0

\* = FUORI CLASSIFICA

### GIRONE D

Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 A.S.D.CANOSA	9	5	3	0	1	13	5	8	0
2 A.S.D.VICTOR ANDRIA	5	5	1	2	1	10	9	1	0
3 A.S.D.MINERVA	5	5	1	2	1	6	7	1-	0
4 A.S.D.LIBERTY CANOSA	5	5	1	2	1	4	5	1-	0
5 P.G.S.DON BOSCO ANDRIA A.S.D.	2	5	0	2	2	3	10	7-	0
6 *FOOTBALL ACADEMY ANDRIA sq.B	0	5	0	0	0	0	0	0	0

\* = FUORI CLASSIFICA

# GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale BAT, Dott. Francesco Paolo Caffarella, assistito dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Francesco Piciaccia, in base alle risultanze degli atti ufficiali, nella seduta del 16/03/2022, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

## CAMPIONATO ALLIEVI "UNDER 17" – FASE 2

### GARE DEL 10/ 3/2022

#### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### CALCIATORI NON ESPULSI

##### AMMONIZIONE (III INFR)

LAMONARCA ANDREA (UNIONE CALCIO BISCEGLIE)

##### AMMONIZIONE (II INFR)

LEONETTI RAFFAELE (REAL BISCEGLIE) MASTANDREA VINCENZO (UNIONE CALCIO BISCEGLIE)  
PAPAGNO MATTEO (UNIONE CALCIO BISCEGLIE)

##### AMMONIZIONE (I INFR)

PATRUNO DANIELE (UNIONE CALCIO BISCEGLIE)

### GARE DEL 12/ 3/2022

#### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### ALLENATORI

##### AMMONIZIONE (I INFR)

CORTELLINO PIETRO (SOCCER TRANI)

#### CALCIATORI NON ESPULSI

##### AMMONIZIONE (III INFR)

PIGNATELLI DAVIDE TOMMASO (SPIRITO SANTO BARLETTA)

##### AMMONIZIONE (II INFR)

MARINO GIUSEPPE (ATHENA CALCIO BARLETTA) CURCI FEDERICO (SOCCER TRANI)

##### AMMONIZIONE (I INFR)

DAGNELLO FABIO (ATHENA CALCIO BARLETTA) D ADDATO ANDREA (GOLDEN BOYS MARGHERITA)  
GIACOMANTONIO COSIMO (GOLDEN BOYS MARGHERITA) PICIOCCO MICHELE (GOLDEN BOYS MARGHERITA)  
NUGNES DAVIDE (SOCCER TRANI)

## **GARE DEL 13/ 3/2022**

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **CALCIATORI NON ESPULSI**

##### **AMMONIZIONE (III INFR)**

VENTOLA MICHELE (LIBERTY CANOSA)

##### **AMMONIZIONE (II INFR)**

CATALDO ANTONIO (LIBERTY CANOSA) NARDO FRANCESCO (LIBERTY CANOSA)

##### **AMMONIZIONE (I INFR)**

CASAMASIMA ANDREA (SPORT SPINAZZOLA)

## **GARE DEL 15/ 3/2022**

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **CALCIATORI NON ESPULSI**

##### **AMMONIZIONE (III INFR)**

FILANNINO ANTONIO (BORGOVILLA CALCIO SPORT)

##### **AMMONIZIONE (II INFR)**

BRISICHELLA GIUSEPPE (PROGETTO UOMO CANOSA) INGLESE NICOLA (PROGETTO UOMO CANOSA)

##### **AMMONIZIONE (I INFR)**

DICANOSA ALESSIO (BORGOVILLA CALCIO SPORT) VENTURINO FRANCESCO (BORGOVILLA CALCIO SPORT)

## **CAMPIONATO GIOVANISSIMI “UNDER 15” – FASE 2**

## **GARE DEL 14/ 3/2022**

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **CALCIATORI NON ESPULSI**

##### **AMMONIZIONE (II INFR)**

DI NATALE MICHELE (AUDACE TRINITAPOLI)

# CORTE SPORTIVA DI APPELLO

La Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia presieduta dall'Avv. Giuseppe CONTE (relatore), con la partecipazione dell'Avv. Alessandro AMATO e dell'Avv. Daniele LABIANCA quali componenti, con la partecipazione del Sig. Pasquale CARIELLO (Rappresentante A.I.A.) nonché del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 7 marzo 2022 ha adottato la seguente:

## DECISIONE

relativamente alla gara del **CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA A.S.D. PRESICCE ACQUARICA – U.S.D. CITTÀ DI POGGIARDO del 13/02/2022 - reclamo della A.S.D. PRESICCE ACQUARICA**, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, di cui al Comunicato Ufficiale n. 92 del 17/02/2022 del Comitato Regionale Puglia.

## MOTIVAZIONE

Con nota del 17.02.2022, trasmessa in allegato a messaggio di posta elettronica certificata del 19.02.2022, la A.S.D. Presicce Acquarica preannunciava reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, pubblicata sul C.U. n. 92 del 17.02.2022, in ordine alla sanzione sportiva della perdita della gara e dell'ammenda di € 300,00, comminati alla società stessa con riferimento alla gara A.S.D. Presicce Acquarica - U.S.D. Città di Poggiardo - campionato di seconda categoria - disputata il 13.02.2022.

Al preannuncio veniva allegata copia della disposizione del bonifico, eseguito quale contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Al citato preannuncio, però, non faceva seguito il deposito del riferito reclamo, in violazione di quanto disposto dall'art. 76, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva.

Per questi motivi,

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale

nella predetta composizione, così provvede:

- 1) ex art. 76 comma 3, C.G.S. dichiara di non essere tenuta a pronunciare, stante il mancato deposito del reclamo;
- 2) dispone addebitarsi la tassa reclamo sul conto dell'istante.

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Giuseppe CONTE, con la partecipazione dell'Avv. Daniele LABIANCA (Relatore) e dell'Avv. Alessandro AMATO (Componente) e con la partecipazione del sig. Pasquale CARIELLO (Rappresentante A.I.A.) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 7 marzo 2022, ha adottato il seguente provvedimento:**

#### **CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17 REGIONALE**

**Gara: A.S.D. EUROSPORT ACADEMY – S.S.D. BRINDISI F.C. del 20/2/2022, in ordine al reclamo proposto dall'S.S.D. BRINDISI F.C., in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, di cui al Comunicato Ufficiale n. 96 del 24/2/2022 del Comitato Regionale Puglia, a mezzo del quale veniva comminata la sanzione della squalifica per tre gare effettive al calciatore VILLA DOMENICO.**

#### *Ritenuto in fatto*

Con atto spedito a mezzo posta elettronica certificata in data 25 febbraio 2022 la società S.S.D. Brindisi F.C. preannunciava "ricorso" (*rectius*, reclamo) avverso la sanzione *infra* individuata, senza circostanziare ulteriormente l'oggetto della futura impugnazione.

Con atto inviato, stesso mezzo, in data 26 febbraio 2022 la stessa proponeva, dinanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale reclamo *ex art. 76*, comma 3, Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C. (d'ora in poi, C.G.S.) avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale operante presso il Comitato Regionale Puglia, pubblicata sul C.U. n. 96 del 24 febbraio 2022, con cui quest'ultimo aveva irrogato al calciatore Villa Domenico la squalifica per 3 (tre) giornate di gara, poiché ritenuto responsabile – nel corso della gara A.S.D. Euro Sport Academy/S.S.D. Brindisi F.C., valida per il campionato regionale Allievi Under 17, disputatasi il precedente 20 febbraio – di aver "*sputa[to] nei confronti di un avversario senza colpirlo*" (p. 52, C.U. n. 96 del 24 febbraio 2022).

La reclamante motiva il gravame – *ex art. 76*, comma 4, C.G.S. – affidando le proprie censure apparentemente ad un unico motivo di ricorso lamentando tuttavia l'erroneità della decisione gravata in relazione ad una duplicità di profili.

In primo luogo, ella controverte l'attendibilità e credibilità (se non, probabilmente, la stessa fidejussione) del referto di gara, atto posto a esclusivo fondamento della pronuncia impugnata. Ciò, in virtù di un'asserita impossibilità descrittiva delle coordinate fattuali della vicenda da parte del Direttore di gara, in ragione di una riferita assenza di quest'ultimo allo svolgimento degli eventi.

Inoltre, la reclamante censura la decisione del giudice di prime cure, nella parte in cui quest'ultimo ha ritenuto che lo sputo riconducibile al Villa fosse indirizzato ad attingere un calciatore avversario (non meglio identificato nel referto di gara).

In realtà, pur se non è dato comprendere il reale ordine dei motivi proposto dalla reclamante, la prima doglianza descritta sembra doversi porre in posizione preminente rispetto alla seconda, poiché la percezione di un fatto costituisce antecedente logico necessario per la sua successiva esternazione. In ogni caso, va evidenziato come, nel ricorso, non venga (esplicitamente) controvertita la materialità della condotta contestata al Villa, lamentandosi – piuttosto – l'assenza del direttore di gara allo svolgimento dei fatti e l'assenza di dolo in capo al sanzionato.

Basandosi su tali doglianze, la reclamante chiede – senza offrire un inquadramento giuridico della fattispecie ai sensi dell'art. 38 ovvero dell'art. 39 C.G.S. – la mitigazione della sanzione irrogata dal giudice di prime cure, mediante riforma della decisione impugnata, alla luce "*della interpretazione errata da parte dell'ufficiale di gara*".

Non sono pervenute memorie *ex art. 77*, comma 2, C.G.S.

## DIRITTO

Il reclamo è infondato.

Le questioni sottoposte all'esame di questa Corte, le quali sollecitano le riflessioni che seguono, sono sostanzialmente due: la natura e la cogenza del mezzo di prova costituito dal referto arbitrale e la qualificazione giuridica della condotta posta in essere dal Villa.

Quanto al primo profilo, va rammentato come – a mente dell'art. 61, co. 1, C.G.S. – *“I rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”*.

La novella del 2019 ha inteso ribadire quanto già oggetto di pacifica e univoca affermazione da parte della dottrina e della giurisprudenza sportiva pronunciatesi sui precedenti testi normativi, ovvero sia che la documentazione ufficiale proveniente dagli arbitri è dotata *naturaliter* di efficacia fidefacente, con riferimento ai fatti accaduti e al comportamento tenuto dai tesserati nell'ambito delle contese tecniche.

La più recente giurisprudenza ha confermato che *“Il referto arbitrale è prova legale assistita da fede privilegiata, in relazione ai fatti che l'arbitro attesta essere accaduti in sua presenza e la sua messa in discussione va fatta con querela di falso e deferimento dell'arbitro alla Procura Federale”* (Collegio di Garanzia, Sez. I, n. 23/2021).

Tali assunti risultano oggetto di ampia convergenza da parte della giurisprudenza sportiva, secondo cui – non controverso il fatto che l'unica ipotesi derogatoria alla fidefacenza del rapporto di gara è costituita dalla c.d. “prova televisiva” – gli atti ufficiali sono dotati di una forza di primazia rispetto a qualsiasi altro mezzo, atto o documento (Corte Sport. App. Naz., Sez. Un., 15 aprile 2016, in C.U. 114/CSA), salvi i casi di manifesta irragionevolezza o macroscopica contraddizione intrinseca (Corte Giust. Fed., 25 novembre 2010, in C.u. 132/CGF).

Inoltre va rilevato come non possano essere affette dai vizi da ultimo richiamati le refertazioni precise, coerenti ed esaurienti (Corte Giust. Fed., 30 marzo 2012, in C.U. 242/CGF): caratteristiche pienamente riscontrabili nel caso che qui occupa.

Dal carattere di prova (più che) privilegiata del referto arbitrale, discende pianamente una duplice conseguenza: se, da un lato, il giudice è obbligato a valutare come effettivamente avvenute – secondo le modalità narrate – le circostanze fattuali e le dichiarazioni delle parti descritte dal Direttore di gara, come avvenute in sua presenza (essendo tali dati insuscettibili di sindacato *ex post* mediante l'allegazione di testimonianze di segno opposto), dall'altro l'esercente il potere giurisdizionale deve fisiologicamente essere indirizzato a fondare sugli atti arbitrali ufficiali il proprio convincimento in ordine alla decisione della *res litigiosa* (Corte Giust. Fed., 23 novembre 2012, in C.U. 102/CGF; Corte Sport. App. Naz., cit.).

Il secondo profilo meritevole di esame, pur non esplicitamente sviscerato dalla parte nel proprio atto di gravame, attiene alla qualificazione giuridica della condotta commessa dal calciatore sanzionato.

Dal referto di gara emerge come quest'ultimo abbia *“sputa[to] ad un avversario, non colpendolo”*.

Orbene, ritiene questa Corte che la condotta censurata sia pienamente inquadrabile sotto l'egida dell'articolo 38, C.G.S. e non, viceversa, sotto l'ala del successivo articolo 39.

Entrambe le disposizioni, frutto dell'incisiva opera razionalizzante del legislatore sportivo del 2019, sanzionano ora le condotte poste in essere dai soli calciatori. Mentre la prima disposizione punisce le fattispecie di “condotta violenta”, la seconda attiene (come è dato desumere dalla lettura delle rubriche) alle ipotesi di “condotta gravemente antisportiva”.

Il principale nodo ermeneutico consiste nell'enucleare il significato delle espressioni in esame e, in particolare, dell'*ubi consistam* del sintagma “condotta violenta”. A tal proposito soccorre il disposto dell'articolo 35 C.G.S., il quale – rubricato *“Condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara”* – definisce, al primo comma, la condotta violenta come *“ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, **ivi compreso lo sputo**, in occasione o durante la gara, nei confronti dell'ufficiale di gara”* (grassetto e sottolineato aggiunti).

Evidente come il legislatore sportivo, con peculiare tecnica casistico-definitoria, abbia inteso prendere posizione definitivamente sulla riconducibilità della condotta di sputo nell'alveo della fattispecie riferita alla condotta violenta e non in quella, diversa e più mite, disciplinante le condotte gravemente antisportive. E risulta chiara anche la *ratio* dell'accostamento di un'azione priva di *vis* fisica (quella di sputare verso un avversario) a comportamenti lesivi dell'integrità fisica e dell'incolumità personale di terzi: l'atto di sputare, infatti, è intrinsecamente dotato di un'astratta lesività morale – oltre che di una carica disvaloriale – certamente più pronunciata rispetto a numerosi gesti determinanti conseguenze pregiudizievoli per l'integrità fisica dei destinatari.

Va rilevato come, su questo peculiare aspetto, la giurisprudenza sportiva nazionale appaia unanime nell'inquadrare il gesto dello sputo nell'ambito della condotta violenta. Si assiste, infatti, a decisioni secondo cui *“Il fatto di cui trattasi è alquanto grave e merita adeguata risposta sanzionatoria. A nulla rileva la circostanza che lo sputo non abbia colpito il calciatore avversario, perché ad integrare la violazione contestata è sufficiente aver sputato contro una persona. Lo sputo, oltre ad essere un gesto civilmente ignobile, rientra, sul piano sportivo, nella categoria della condotta violenta e come tale viene sanzionato, ai sensi dell'art. 19, quarto comma, lett. b), C.G.S. [attuale art. 38, C.G.S.; n.d.r.], con la squalifica per 3 giornate effettive di gara”* (Corte Sport. App. Naz., 12 marzo 2019, in C.U. 112/CSA).

Altre pronunce confermano, pacificamente, il convincimento di questa Corte, come quella secondo cui *“il gesto dello sputo che attinge la persona di un avversario è assimilabile all'atto di violenza, in virtù del contenuto spregiati-vo della dignità fisica e morale della persona e, quindi, come tale, va punito”* (Corte Sport. App. Naz., 10 aprile 2018, in C.u. 122/CSA).

In virtù di quanto esposto, questa Corte ritiene di aderire all'opzione ermeneutica secondo cui la nozione di “condotta violenta” è contenuta e cristallizzata, con valenza sistematica, nella *lex generalis* di cui all'art. 35 C.G.S., non apparendo razionale una volontà legislativa che impieghi due diverse nozioni di “violenza”, in base alla qualifica del soggetto agente.

Il gesto compiuto dal Villa è definibile, inequivocabilmente, come condotta violenta, in relazione alla quale – peraltro – il Giudice Sportivo Territoriale ha ritenuto di comminare la sanzione minima prevista dal Codice, pari a tre giornate di squalifica.

A nulla rileva, in assenza di circostanze di segno contrario (che si sarebbero dovute evincere, posta la fede privilegiata del referto arbitrale, da chiarimenti offerti dallo stesso Direttore di gara), la pretesa assenza di dolo rivendicata dalla reclamante.

#### **P.Q.M.**

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo e previsti dall'art. 78 co. 4 C.G.S., provvedendo definitivamente in merito al reclamo in esame,

#### **DELIBERA**

- 1) di rigettare il reclamo proposto dalla S.S.D. BRINDISI F.C.;
- 2) di addebitare la tassa reclamo a carico dell'istante.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Giuseppe CONTE, con la partecipazione dell'Avv. Alessandro AMATO (Relatore) e dell'Avv. Daniele LABIANCA (Componente) e con la partecipazione del Sig. Pasquale CARIELLO (Rappresentante A.I.A.) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 7 Marzo 2022 ha adottato il seguente provvedimento:

**DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA  
CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI UNDER 15**

**Gara: F.C.D. SPORTING TORREMAGGIORE – G.S. APOCALISSE A.S.D. del 13/02/2022 (Reclamo della G.S. Apocalisse A.S.D., in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Foggia, di cui al Comunicato Ufficiale n. 58 del 24/02/2022 della Delegazione Provinciale di Foggia)**

rilevato che

- il Giudice Sportivo, con l'impugnato provvedimento, ha conminato nei confronti del sig. **Damone Luigi Eduardo**, Dirigente della Apocalisse A.S.D., l'inibizione a svolgere ogni attività fino al 19/05/2022 *perché, alla fine del primo tempo entrava nello spogliatoio dell'Arbitro e, dopo avergli chiesto le proprie generalità, proferiva nei confronti dello stesso parole gravemente offensive e minacciose, reiterando più volte il suo comportamento* e nei confronti del sig. **Pazienza Daniele**, allenatore della Apocalisse A.S.D., la squalifica fino al 19/04/2022 *perché, a seguito di una decisione arbitraria, si rivolgeva all'Arbitro con frasi gravemente ingiuriose ed irrispettose, reiterando più volte il suo comportamento e, in violazione dell'espulsione di cui sopra, continuava a persistere nell'area tecnica ostacolando l'andamento del gioco, distraendo il Direttore di gara e i calciatori con il suo comportamento;*

- con reclamo del 27/02/2022 la ASD Apocalisse ha proposto ricorso avverso i richiamati provvedimenti del Giudice Sportivo, pubblicati sul Comunicato Ufficiale n. 58 del 24/02/2022, sostenendo per quanto riguarda la posizione dell'allenatore sig. Pazienza Daniele che il Direttore di gara durante la gara del 19/02/2022 lo ha espulso *“solo perché chiedeva lumi”*, dopo che questi aveva *“decretato un calcio di rigore a favore della squadra ospitante”* Sporting Torremaggiore e, nonostante avesse offerto la mano *“per salutare l'arbitro”*. Per quanto riguarda la posizione del dirigente sig. Damone Luigi Edoardo che *“la cosa più grave e irrispettosa, però, è stata quando a seguito della richiesta (garbata ed ossequiosa) di un nostro dirigente delle sue generalità, l'arbitro voleva sospendere la gara perché, a suo dire, non vi erano più le condizioni per proseguire. Il nostro dirigente, sempre in modo rispettoso ed ossequioso, pur di tranquillizzarlo, gli ha comunicato che avrebbe anche potuto abbandonare il rettangolo di gioco, l'importante era far divertire i ragazzi. Anche in questo caso, finalmente, è ritornato sui suoi passi lasciando lo stesso dirigente in panchina e non fuori dal rettangolo”*. Per tale ragione la reclamante richiede la riforma della decisione impugnata, con la riduzione della inibizione/squalifica in misura equamente rapportata all'effettiva gravità dei fatti in esame;

- il Direttore di gara ha reso supplemento di rapporto, in cui ha confermato integralmente le circostanze già esposte nel referto della gara: in particolare, nel supplemento del rapporto, il Direttore di Gara sottolinea *“il comportamento assolutamente negativo, offensivo e minaccioso dei dirigenti della società Apocalisse”*. Lo stesso ha ribadito che *“al minuto 11 nel corso del primo tempo ho espulso l'allenatore Pazienza Daniele, poiché dopo la segnatura di una rete della squadra avversaria su rigore, lo stesso protestava veementemente”* nei suoi confronti *“circa la legittimità del calcio di rigore assegnato”*. In particolare, nel referto, si afferma che *“il signor Pazienza Daniele ha riferito le seguenti parole “arbitro stai facendo le cazzate” e, dopo il provvedimento disciplinare ai suoi danni, tendeva ironicamente la mano come ulteriore segno di protesta, continuando a insultarlo dicendo parole come “arbitro stai inguaiato”, “sei venuto qua a fare il protagonista del cazzo”*. Nel supplemento si dà pure atto che *l'allenatore continuava a stare nei pressi del campo, cercando di distrarre i giocatori avversari e, con riferimento allo stesso Direttore di gara, continuava ad insultarlo*. Si legge nel supplemento che *“lo stesso allenatore, nel corso del secondo tempo, entrava - nonostante l'espulsione - nell'area tecnica destinata alla sua squadra, per dare indicazioni ai suoi calciatori e, che solo dopo l'ennesimo richiamo, lo stesso si allontanava definitivamente dal campo.*

Quanto alla posizione del dirigente signor Damone Luigi Edoardo nel supplemento di rapporto si riferisce di *“una protesta veemente dello stesso riguardo l’entità dei minuti di recupero”* e che il dirigente ha proferito le seguenti frasi *“prendi nome e cognome di questo stronzo, gli facciamo fare una brutta fine”*. Lo stesso poi continuava, dopo essere entrato nello spogliatoio con la distinta in mano contenente la firma e, dopo aver chiesto il nome e il cognome, diceva *“io faccio una brutta fine, riferendosi al sottoscritto”* oppure *“ti faccio fare una brutta fine”*.

All’udienza del 07.03.2022 la Corte Sportiva d’Appello Territoriale così ha così deciso.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il reclamante non ha indicato elementi di prova, non ha presentato istanze istruttorie e non ha depositato documenti a supporto delle ragioni poste a fondamento del ricorso.

Ritiene questa Corte, dopo aver esaminato gli atti ufficiali e letto il reclamo - che il rapporto di gara è assistito da fede privilegiata, come confermato dalla più recente giurisprudenza, secondo cui *“Il referto arbitrale è prova legale assistita da fede privilegiata, in relazione ai fatti che l’arbitro attesta essere accaduti in sua presenza e la sua messa in discussione va fatta con querela di falso e deferimento dell’arbitro alla Procura Federale”* (Collegio di Garanzia, Sez. I, n. 23/2021).

Nel contempo nessuna delle censure svolte dal reclamante consente di revocare in dubbio la ricostruzione fattuale operata dal Direttore di gara.

#### P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l’obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo dall’art. 78, co. 4, C.G.S. vigente,

#### DELIBERA

- 1) di rigettare il reclamo proposto dalla **G.S. APOCALISSE A.S.D.**;
- 2) di addebitare la tassa reclamo sul conto dell’istante.

## COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: **LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.**  
BANCA: **UNICREDIT**  
IBAN: **IT 25 F 02008 04023 000400516795**

**Publicato in Trani ed affisso all’albo della Delegazione Provinciale il 17/03/2022.**

IL SEGRETARIO  
(Pierpaolo Lamia Caputo)

IL REGGENTE  
(Vito Tisci)